



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI ROMA

SEDICESIMA SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del giudice designato dott.ssa Roberta Mastropietro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n°44316/2021 r.g. pendente

tra

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 93, presso lo studio degli avv.ti Marco Milli e Antonella Palma, che la rappresentano e difendono per procura a margine dell'atto di citazione;

ATTRICE

e

Parte_2 (C.F. *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante p. t., elettivamente domiciliato in Sezze, via Fanfara n. 46, presso lo studio dell'avv.to Giovanni Fontana, che lo rappresenta e difende per procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice (cfr. note di trattazione scritta per l'udienza del 22 giugno 2026): *“la scrivente difesa precisa le conclusioni riportandosi a quelle articolate nel proprio atto introduttivo nonché nelle successive memorie difensive e verbali di causa e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”;*

Per parte convenuta (cfr. note di trattazione scritta per l'udienza del 22 giugno 2026): *“si riporta a quanto dedotto e richiesto nel verbale dell'udienza del 15 marzo 2022, nelle note*

depositate ex art. 183 cpc, nella comparsa di costituzione e risposta ed anche alla comparsa conclusionale già depositata, prima della remissione della causa sul ruolo e ne chiede accoglimento.

L'avv. Fontana si dichiara antistatario per le spese e compensi del presente procedimento e chiede, in caso di accoglimento della richiesta di condanna di controparte alle spese di lite, la distrazione a proprio favore".

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra **Parte_1** conveniva in giudizio l' **Controparte_1** per sentir dichiarare l'invalidità della delibera assunta dall'assemblea degli associati tenutasi il 7 giugno 2021 con cui era stata dichiarata la decadenza dell'attrice dalla qualifica di associata, deducendone la contrarietà alla previsione statutaria di cui all'art. 6 dello Statuto della medesima Associazione sportiva.

Si costituiva con comparsa tempestivamente depositata l' **CP_1** convenuta, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda attorea a fronte della clausola compromissoria contenuta nello Statuto, che all'art. 24 rimette all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale tutte le controversie insorgenti tra l' **CP_1** e i suoi soci e tra i soci medesimi. Sempre in via preliminare la convenuta deduceva il mancato rispetto del termine minimo a comparire, indi articolava difese nel merito, instando per il rigetto dell'avversaria impugnativa in quanto infondata e non provata.

In prossimità della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, differita al 15 marzo 2022, il procuratore della convenuta deduceva il sopravvenuto decesso del legale rappresentante dell'Associazione, chiedendo dichiararsi l'interruzione del processo. Respinta detta istanza, venivano concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., indi la causa – ritenuta di natura documentale – veniva trattenuta una prima volta in decisione dal magistrato precedente titolare del procedimento, che provvedeva poi a rimetterla sul ruolo a causa del suo imminente trasferimento ad altro ufficio. Disposti dunque una serie di rinvii per ragioni organizzative, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione da questo giudice nelle more subentrato, con concessione del solo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica, il termine per il deposito delle comparse conclusionali essendo già spirato dopo la prima rimessione in decisione della causa senza che si stata successivamente svolta alcuna altra attività istruttoria.

2. Preliminarmente occorre esaminare l'istanza, sulla quale la convenuta ha insistito

anche in sede di precisazione delle conclusioni, per la declaratoria dell'interruzione del processo a fronte del dichiarato decesso del legale rappresentante della convenuta.

A questo proposito va confermata la decisione già assunta dal precedente magistrato, osservandosi che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nel precedente pure dal medesimo richiamato, *“I "rappresentanti legali" la cui morte, per il disposto degli artt. 299 e 300 c.p.c., è causa di interruzione del processo, sono soltanto coloro che stanno in giudizio in luogo degli incapaci, non anche le persone che svolgono la funzione di organi degli enti dotati di una propria autonoma soggettività”* (cfr. Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 2817 del 06/02/2018).

Invero in motivazione la S.C., richiamati plurimi anteriori precedenti dello stesso tenore, chiarisce che *«la morte del/legale rappresentante di un ente munito di personalità giuridica non comporta l'interruzione del processo, poiché il concetto di rappresentanza legale, richiamato dall'art. 299 cod. proc. civ., si riferisce soltanto alla rappresentanza dei soggetti incapaci, mentre gli amministratori od i liquidatori di enti muniti di personalità giuridica sono mandatari dell'ente medesimo, in conformità di tutta la struttura e della disciplina legale del rapporto che li lega a questo, sicché è privo di efficacia interruttiva il cambiamento della persona fisica investita della rappresentanza della società o dell'ente, sia nel caso di cambiamento della persona dell'amministratore nello stadio di vita normale dell'ente che nell'ipotesi di passaggio della rappresentanza del medesimo da un amministratore all'altro»*.

Tale principio, peraltro, deve ritenersi applicabile anche alle ipotesi in cui vengano in considerazione enti che pur privi di personalità giuridica, in quanto non riconosciuti, sono comunque dotati di autonoma soggettiva giuridica e per i quali pure, dunque, risulta riscontrabile un rapporto cd. di rappresentanza organica tra l'ente e la persona fisica che ne assume la rappresentanza legale a norma dell'art. 36 c.c.

Pertanto, dovendosi dare seguito a tale autorevole consolidato orientamento ermeneutico, che peraltro si condivide pienamente, deve escludersi la ricorrenza nella fattispecie di una causa di interruzione del processo.

3. Ciò detto, appare a questo punto dirimente, ai fini della definizione del giudizio, l'eccezione preliminare sollevata tempestivamente dalla convenuta e, dunque, pur dovendosi dare atto della fondatezza dell'eccezione processuale pure sollevata dalla medesima convenuta, in applicazione del principio della ragione più liquida il procedimento può essere definito con l'accoglimento della suddetta eccezione di improcedibilità della domanda.

Ed invero, come accennato in premessa l' CP_1 convenuta ha eccepito

l'improcedibilità della domanda a fronte della clausola compromissoria recata dall'art. 24 dello Statuto dell'Associazione.

Ora, a tenore di tale disposizione statutaria *"Tutte le controversie insorgenti tra l' CP_1 ed i Soci e tra i Soci medesimi, saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale, costituito secondo le regole previste dalla Federazione italiana TIRO A VOLO di appartenenza"*.

Parte attrice ha resistito a tale eccezione deducendone l'invalidità, in quanto non recante la contestuale nomina degli arbitri ovvero l'indicazione dei criteri per la relativa nomina. Si è poi soffermata sul tema dell'obbligatorietà dell'arbitrato, ritenendo che essa si ponga in contrasto con la *ratio* dell'istituto *"che rappresenta uno strumento alternativo alla giurisdizione ordinaria per effetto di una libera determinazione del singolo"* (cfr. comparsa conclusionale attorea) e aggiungendo che *"le clausole contenute nei regolamenti federali che impongono ai tesserati di ricorrere all'arbitrato per la risoluzione delle controversie non possano avere l'effetto di privarli della possibilità di rivolgersi all'autorità ordinaria, bensì possano avere una valenza esclusivamente disciplinare; di tal guisa, l'unica conseguenza di una devoluzione al giudice ordinario di una vertenza "coperta" da arbitrato federale obbligatorio consisterebbe nella reazione dell'ordinamento sportivo attraverso i suoi organi di giustizia ai fini dell'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione del patto associativo assunto con il tesseramento"*.

Tanto premesso, va innanzitutto chiarito che nella fattispecie la controversia oggetto di causa non attiene a questioni propriamente di diritto sportivo ma a questioni di diritto privato, involgendo il rapporto tra CP_1 e suo associato, laddove la rimessione della competenza esclusiva a decidere su tale controversia ad un collegio arbitrale è stata compiuta a monte dai fondatori dell'Ente al momento della stipula dell'atto costitutivo e del suo statuto.

Non si tratta dunque, come ritenuto dall'attrice, di una previsione imposta da un regolamento federale con riferimento a controversie a carattere propriamente disciplinare, ma di una previsione statutaria frutto della libera determinazione dei fondatori dell'Associazione.

Sul tema appare peraltro opportuno svolgere una rapida premessa di carattere generale in ordine al quadro normativo in cui si va ad inserire la controversia oggetto di causa e relativa ai rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento giurisdizionale dello Stato.

3.1 Valga richiamare in proposito la pronuncia n. 5775 del 2004 resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con cui – citati i precedenti giurisprudenziali in materia – è stato compiutamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale relativo all'argomento in

esame.

In particolare, le Sezioni Unite hanno osservato che la legge 16 febbraio 1942 n. 426, istitutiva del Coni, configurava le federazioni sportive nazionali come organi dell'Ente, che partecipavano della natura pubblica di questo. La successiva legge 23 marzo 1981, n. 91 (contenente norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti), con l'art. 14, ribadì questo inquadramento, riconoscendo alle federazioni funzioni di natura pubblicistica, riconducibili all'esercizio in senso lato delle funzioni proprie del Coni, e funzioni di natura privatistica per le specifiche attività da esse svolte. Questa funzione, in quanto autonoma, era separata da quella di natura pubblica e faceva capo soltanto alle federazioni (così, ss. uu. 11 ottobre 2002, n. 14530).

L'art. 6 della legge del 1981, come novellato dall'art. 1 del d.l. 20 settembre 1996, n. 485, convertito nella legge 18 novembre 1996 n. 586, riconoscendo alle federazioni sportive il potere di stabilire un premio di addestramento e formazione tecnica in favore delle società sportive presso le quali l'atleta si sia formato, ha confermato la natura privatistica dell'attività svolta dalle medesime federazioni in questo settore.

La legge n. 91 del 1981 è stata poi sostituita con il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, contenente disposizioni sul riordino del Coni. In particolare, l'art. 15 del decreto legislativo ha recepito l'inquadramento attribuito dalla giurisprudenza alle federazioni sportive nazionali. La norma, infatti, dopo avere disposto che le federazioni sportive nazionali svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Cio e del Coni (primo comma) -così consentendo l'esercizio di attività a valenza pubblicistica sulla base di poteri pubblicistici e mediante l'adozione di atti amministrativi - attribuisce loro natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato e dichiara che non perseguono fini di lucro e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo (secondo comma).

È sopravvenuto, poi, il decreto legge 19 agosto 2003 n. 220, contenente disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, convertito nella legge 17 ottobre 2003, n. 280. Il decreto, prendendo implicitamente atto della complessità organizzativa e strutturale dell'ordinamento sportivo, stabilisce che i rapporti tra questo e l'ordinamento dello Stato sono regolati in base al principio di autonomia, "*salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo*" (art. 1 primo comma). La "giustizia sportiva" si riferisce, così, alle ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole

sportive; quella statale è chiamata, invece, a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi.

Per individuare i casi in cui si applicano le sole regole tecnico - sportive, con conseguente riserva agli organi della giustizia sportiva della risoluzione delle corrispondenti controversie, è stabilito che all'ordinamento sportivo nazionale è riservata la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie di quell'ordinamento e delle sue articolazioni, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive (art. 2, primo comma).

I casi di rilevanza per l'ordinamento dello Stato delle situazioni giuridiche soggettive, connesse con l'ordinamento sportivo, sono attribuiti invece alla giurisdizione del giudice ordinario ed a quella esclusiva del giudice amministrativo.

In particolare, il primo comma dell'art. 3 del decreto legge citato devolve al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti. Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, invece, è devoluta *"ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o dalle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2"*.

Il sistema, per quanto riguarda le questioni per le quali è stabilita autonomia dell'ordinamento sportivo, continua ad essere imperniato sull'onere di adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo (art. 2, secondo comma) e – per quanto rileva ai fini della presente causa - sulla salvezza incondizionata delle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Coni, delle Federazioni sportive e di quelle inserite nei contratti di cui alla legge istitutiva del Coni (art. 3, ultima parte).

Come osservato dalle Sezioni Unite nella pronuncia suindicata, dalla lettura delle disposizioni appena richiamate è possibile ricavare che, secondo il decreto legge n. 202 del 2003, la tutela fa riferimento a quattro diverse situazioni, laddove la quarta attiene a quelle situazioni in cui vengano in considerazione questioni concernenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti. In tal caso le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo l'incontestabile obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie.

3.2 Ed è questo per l'appunto il caso che viene in rilievo nella fattispecie, dove – come

detto – tutte le controversie a carattere privatistico in senso proprio involgenti i rapporti tra Associazione ed associati ovvero tra associati sono statutariamente devolute alla competenza, qualificata espressamente come “esclusiva”, del collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione italiana Tiro a volo di appartenenza.

Né appare conferente la contestazione svolta dall’attrice in punto di validità della clausola per mancata indicazione dei criteri di nomina, posto che come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento a precedenti in cui trovava applicazione il previgente testo di cui all’art. 809 c.p.c. ma che pongono un principio senz’altro valevole anche per le clausole compromissorie di cui all’art. 808 c.p.c., *“Affinché sia soddisfatta l’esigenza, imposta a pena di nullità per effetto di quanto disposto dall’art. 829 comma primo n. 2 cod. proc. civ. in relazione al precedente art. 809, che il compromesso o la clausola compromissoria contengano la nomina degli arbitri oppure stabiliscano il numero di essi e il modo di nominarli, non è necessaria la materiale inserzione della nomina o dei criteri nello stesso documento, essendo sufficiente anche il riferimento espresso ad uno specifico regolamento già esistente, predisposto dalle stesse parti o da terzi, o comunque a specifici distinti documenti espressamente richiamati”* (cfr. Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 5292 del 12/06/1997; conf. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 1189 del 20/01/2006).

Ed invero, nella fattispecie la clausola statutaria suddetta fa espresso richiamo, quanto alle modalità di costituzione del collegio arbitrale, alle regole stabilite in merito dalla Federazione italiana Tiro a volo. Pertanto, considerata la natura irrituale dell’arbitrato previsto dal Regolamento di Giustizia di siffatta Federazione, va dichiarata – come del resto puntualmente richiesto dalla convenuta - l’improcedibilità della domanda attorea.

4. Atteso l’esito della lite, l’attrice va condannata alla refusione delle spese di lite in favore dell’ **CP_1** convenuta, che si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55/2014, salva la dimidiazione del compenso per la fase istruttoria in quanto consistita nel solo deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., e con distrazione in favore del procuratore della convenuta, che ne ha fatto pertinente istanza.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:

- a) Dichiarare l’improcedibilità della domanda attorea stante la clausola compromissoria prevista dall’art. 24 dello Statuto dell’ **Controparte_1**

[...]

b) Condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida in complessivi € 6.700,00, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della convenuta.

Così deciso in Roma, il 24 luglio 2026

il giudice

dott.ssa Roberta Mastropietro